



**UNIONE ITALIANA SPORT PER TUTTI**  
**LEGA PROVINCIALE PALLACANESTRO**

*Ufficio del Giudice Sportivo*

Gara del giorno \* **27 – 01 – 2012** \*, nr. 3332  
Campionato: “**AMATORI**” - Stagione sportiva 2011/2012.

Squadre: “- **Asd BIANCONERIBA -**” vs “- **TEAM FILO BASKET -**”.

*Delibera n. **11** della stagione sportiva 2011/2012*

a) Sig. “**CAROTTI Gianluca**” tessera cat. A (società sportiva “**TEAM FILO BASKET A.s.d.**”).

**Sentenza:**

- **1 (UNA) GIORNATA DI SQUALIFICA**
- Ammenda Euro 10,00 (DIECI/00) addebitati alla società “**A.s.d TEAM FILO BASKET**”, pari al 2% del massimale ammende

**Motivazione:**

- Comportamento **IRRIGUARDOSO ed OFFENSIVO** (espresso durante e dopo la gara), ( art. 86, comma 1, lettere A e B) del Regolamento Esecutivo in vigore. – **ESPULSO** –

Nella determinazione della sanzione si è avuto riguardo, quale applicazione della attenuante ( riduzione del 50% della ammenda) della corretta condotta dell’atleta nel corrente anno agonistico.

Si rammenta che, come previsto dal vigente regolamento esecutivo è possibile commutare la giornata di squalifica con il pagamento di una ammenda pari ad € 15,00 (quindici) prima della partita successiva della società rispetto alla data del presente provvedimento. In tale caso sarà necessario esibire agli arbitri la ricevuta di pagamento ( complessivamente € 25,00) prima dell’inizio della gara.

**Si ricorda che in virtù del vigente regolamento tecnico, a seguito di un’espulsione, il giocatore espulso deve immediatamente abbandonare il rettangolo di gioco recandosi negli spogliatoi o direttamente fuori dall’impianto.**

- In virtù dell’art. 97, comma 1, punto 1) del vigente R.E., le punizioni di squalifica vanno scontate solo nello stesso campionato, trofeo o coppa, nel quale si è verificata l’infrazione.
- L’importo dell’ammenda verrà detratto d’ufficio dalla cauzione depositata presso la cassa della U.I.S.P. Bologna. Qualora non fosse stato versato l’importo in cauzione è necessario provvedere al pagamento entro e non oltre dieci giorni dalla comunicazione del presente provvedimento.
- Avverso le delibere del Giudice Sportivo di 1° istanza, nei casi ammessi dalle norme del vigente R.E., la società sanzionata ha facoltà di appellarsi al Giudice Sportivo di 2° istanza le cui funzioni sono svolte

dalla Commissione costituita dal Presidente della Lega Basket U.I.S.P., Dr. Lino Iacchetta che si avvarrà della collaborazione esterna di un esperto.

Bologna, lì **01.02.2012**

**IL GIUDICE SPORTIVO**  
***FERROZZI*** *Avv. Valentina*